

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2317

DEL 17/05/2012

Oggetto: **P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9,/E - comparto ovicaprino -- Annualità 2006.  
Rigetto ricorso gerarchico della ditta Nonne Michele (c.f. NNNMHL71B16B354T).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.O.R. 2000-2006 Misura 4.9/E - comparto ovicaprino, annualità 2006;
- PREMESSO** che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus n. 1300 del 10/04/2008, notificata il 26/04/2008, è stato concesso alla ditta Nonne Michele un finanziamento a valere sulla misura in oggetto. Alla Ditta è stato assegnato un termine di 7 mesi per la realizzazione degli investimenti, con scadenza al 26/11/200;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2317

DEL 17/05/2012

**PREMESSO** che, con nota n. 1300/A del 11/07/2008, è stata comunicata alla Ditta l'erogazione dell'anticipazione del contributo;

**PREMESSO** che il 17/11/2008 la Ditta ha richiesto una proroga per la conclusione delle opere. Con nota del 19/10/2009 l'ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta la concessione di una proroga di mesi 6, con scadenza del termine al 26/05/2009;

**PREMESSO** che, con nota del 02/02/2010, la Ditta ha richiesto l'accertamento finale delle opere realizzate;

**PREMESSO** che, con nota del 08/03/2010, l'Ufficio istruttore ha richiesto alla Ditta una serie di documenti a completamento della pratica di collaudo, da produrre entro 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta. La ditta ha riscontrato la suddetta nota in data 27/10/2010, oltre i termini previsti, producendo la documentazione richiesta;

**PREMESSO** che, con nota n. 4780 del 02/05/2011, è stata notificata alla Ditta la determinazione di liquidazione finale n.1122 del 30/03/2011, con la quale veniva richiesta alla Ditta la restituzione di parte dell'anticipazione erogata con i relativi interessi legali e il pagamento della penale per la ritardata realizzazione degli interventi;

**PREMESSO** che, in data 07/06/2011, la Ditta ha presentato un ricorso gerarchico con il quale chiede che venga rimodulato il calcolo degli interessi applicati alla differenza tra l'anticipazione pagata e l'anticipazione effettivamente spettante. Secondo la Ditta, gli interessi devono essere calcolati non fino alla data del certificato di regolare esecuzione (25/01/2011), ma fino a quella di inoltro della richiesta di collaudo (08/02/2010). Inoltre la Ditta ricorrente non ritiene esaustivo il prospetto allegato alla determinazione impugnata in riferimento ai tassi di interesse applicati;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2317

DEL 17/05/2012

- CONSIDERATO** che la Ditta ha presentato richiesta di collaudo finale oltre 3 mesi dopo la comunicazione dell'Ufficio istruttore in ordine alla scadenza del termine prorogato;
- CONSIDERATO** che la Ditta ha completato la consegna della documentazione necessaria per il collaudo finale solo il 27/10/2010, cioè dopo circa sette mesi dalla richiesta dell'Ufficio istruttore (08/03/2010);
- VISTA** la nota ACI n° 15694 del 05/12/2008, la quale indica le modalità di calcolo degli interessi nel caso di "liquidazione finale senza saldo e recupero dell'anticipazione indebita, degli interessi e della penale", e specifica che gli interessi legali da corrispondere decorrono dalla data dell'ordinativo di pagamento dell'anticipazione fino a quella del verbale di accertamento finale e del certificato di regolare esecuzione;
- VERIFICATO** che l'Ufficio istruttore ha correttamente calcolato gli interessi dovuti dalla Ditta secondo le disposizioni sopra richiamate;
- VISTO** il prospetto riportante il calcolo degli interessi legali dovuti dalla ditta per le maggiori anticipazioni percepite, allegato alla determinazione di liquidazione finale del contributo n° 1122 del 30/03/2011. Tale prospetto evidenzia il capitale dovuto, il periodo per il quale devono essere corrisposti gli interessi e il relativo numero di giorni, il tasso di interesse applicato (cioè il tasso di interesse legale vigente nel periodo considerato) e l'ammontare degli interessi dovuti;
- RITENUTO** per quanto sopra specificato che il provvedimento impugnato indicasse con chiarezza i criteri di calcolo degli interessi e la somma complessivamente dovuta dal ricorrente a titolo di capitale e di interessi;
- RITENUTE** non accoglibili le richieste formulate della Ditta in sede di ricorso gerarchico;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2317

DEL 17/05/2012

**VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n°3019 del 18/04/2012;

Tutto ciò premesso e visto

## **DETERMINA**

- ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico della ditta Nonne Michele (c.f. **NNNMHL71B16B354T**);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima
- ART. 3** di far pubblicare la presente determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato